

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38736 Anno 2019

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 06/06/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di:

DI GIOVANNI LEONARDO, nato a Roma il 12/06/1975

SPALLINO RITA, nata a Palermo il 02/12/1979

avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 06/10/2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale
Delia Cardia, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2017, il Tribunale di Tivoli non ha convalidato l'arresto in flagranza di Leonardo Di Gennaro e Rita Spallino in ordine al reato di tentato furto aggravato.

Il Tribunale ha ritenuto che non integrasse lo stato di quasi-flagranza l'inseguimento e l'identificazione degli indagati alla stregua delle mere indicazioni della persona offesa.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in riferimento allo stato di flagranza, sussistente alla stregua del rinvenimento di cose o tracce del reato, erroneamente trascurato dal Tribunale.

CONDIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Alla disamina del ricorso va premesso come sul tema dell'arresto in quasi flagranza di reato si siano di recente soffermate le Sezioni unite di questa Corte che, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie in cui l'arresto era stato eseguito alla stregua delle indicazioni della persona offesa in ordine alle generalità dell'autore del reato, hanno affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591).

Tale linea interpretativa è stata successivamente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte nei casi in cui all'identificazione dell'autore del

reato si sia pervenuti alla stregua delle indicazioni della persona offesa ed all'esito di successive investigazioni.

3. A diversa soluzione ermeneutica deve, invece, pervenirsi quando l'arresto sia operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n.1797 del 18/10/2018 - dep.2019, PMT C/Avorgna, Rv. 274909, N. 23162 del 2017 Rv. 270104 - 01, N. 53553 del 2017 Rv. 271683 - 01).

Invero, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "*quasi flagranza*" costituita dalla "*sorpresa*" dell'indiziato "*con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima*" non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n.53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi, Rv. 271683).

L'art. 382 cod. proc. pen. prevede, infatti, due ipotesi distinte di quasi flagranza e solo la prima è stata interessata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite "Ventrice", che non si è invece occupata della diversa fattispecie in cui il reo venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

4. Sotto tale ultimo profilo, del resto, è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "*reo*" con cose o tracce del reato non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "*immediatamente prima*", locuzione dal significato analogo a quella ("*poco prima*") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317, in fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha

ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina). Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell'avverbio utilizzato, che contiene in sé l'idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo.

5. Nel caso in esame, risulta che gli indagati siano stati identificati dalla polizia giudiziaria a breve distanza dal *locus commissi delicti* e nell'immediatezza del tentato furto, mentre nell'autovettura dai medesimi occupata è stato rivenuto il materiale appena utilizzato per l'effrazione. Donde l'immediato intervento degli operanti che, senza un apprezzabile intervallo temporale, hanno proceduto all'identificazione degli autori del reato, in possesso di tracce inequivocabilmente riconducibili alla sua esecuzione, integra lo *status* di quasi flagranza che legittima l'arresto.

Deve, pertanto, rilevarsi che del tutto erroneamente il giudicante ha ommesso di considerare che, essendo stati gli indagati sorpresi con tracce dalle quali appariva che avessero commesso il reato, doveva ritenersi ricorrente nella specie l'evenienza prevista nella seconda parte della citata disposizione, secondo cui "è in stato di flagranza chi viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", avendo, pertanto, effettuato una generalizzante applicazione di principi enunciati in riferimento a diverse ipotesi.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'arresto è stato legittimamente eseguito.

6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e l'annullamento può essere disposto senza rinvio essendo il ricorso finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G. in relazione ad una fase processuale ormai conclusa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente